



COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

Ufficio Protezione Civile

Ordinanza n. 104 del 17/09/2019

IL SINDACO

VISTO l'art. 33 della legge n. 221 del 28.12.2015 e s.m.i., che al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientali, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori, stabilisce che i Comuni delle isole minori ed i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ... *"un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica"*;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 16/09/2016 che adotta il *"Regolamento Comunale per l'istituzione e la disciplina del Contributo di Sbarco e Contributo di Accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica"* con cui si è istituito e determinato con l'art. 3, comma 3, un contributo per l'accesso nelle zone disciplinate nella misura di euro 5 (cinque) per ogni singolo accesso;

VISTO che il vigente regolamento sopra citato stabilisce all'art. 2 comma 3 che le zone oggetto del contributo devono essere individuate con apposito provvedimento Sindacale;

CONSIDERATA la necessità di identificare e perimetrare le aree oggetto del contributo, che potrà essere determinato e/o applicato successivamente con altra determinazione in materia;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare, sulle aree dei vulcani ricadenti nel territorio del Comune di Lipari, esposte a maggior rischio, condizioni di massima sicurezza per la fruizione turistica ed escursionistica, in applicazione delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile Regionale;

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 23 del 19/03/2019, n. 60 del 03/07/2019, n. 61 del 04/07/2019, n. 62 del 04/07/2019, n. 64 del 09/07/2019, tutte tendenti a disciplinare l'accesso alle aree oggetto di escursione ai crateri di Stromboli e Vulcano, che con la presente si intendono sostituite;

CONSIDERATO che i vulcani di Vulcano e di Stromboli si caratterizzano per un'attività vulcanica persistente, con condizioni di rischio generali implicitamente accettate da coloro che vivono in tali aree o che vi si recano temporaneamente;

CONSIDERATO che per il vulcano di Stromboli esiste una pericolosità connessa alla possibilità del verificarsi di esplosioni maggiori e di esplosioni parossistiche che sono sempre possibili e, allo stato attuale delle conoscenze, non prevedibili;

AVVERTITO che, per quanto sopra detto, l'accesso ai vulcani non è mai privo di rischi, anche laddove vengono adottate tutte le precauzioni possibili;

PRESO ATTO che in data 3 luglio 2019 e 28 agosto 2019 nell'isola di Stromboli si sono verificati eventi eruttivi maggiori che hanno generato fenomeni parossistici interessando anche aree diverse dalla sommità craterica;

RITENUTO, anche in conseguenza dei su citati avvenimenti, di dovere estendere l'area soggetta ad apposita "disciplina" alla fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, dell'isola di Stromboli, che con precedente ordinanza era stabilita da quota 400 metri s.l.m. e sino alla sommità craterica;

CONSIDERATO che si rende necessario disciplinare le modalità di accesso all'area regolamentata con la presente ordinanza al fine di incrementare i livelli di salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza;

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 224 (Codice della protezione civile);

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la Legge n. 221 del 28.12.2015;

RITENUTO necessario emanare la presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, a salvaguardia della incolumità pubblica e della sicurezza, e per motivi di protezione civile;



ORDINA

Che l'area soggetta alla regolamentazione di cui all'art. 33 della l. n. 221/2015 (che modifica il comma 3-bis dell'art. 4 del d. lgs. n.23/2011) disciplinata nella fruizione per motivi ambientali in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, nell'Isola di Stromboli, sia identificata, per lo stesso vulcano, da quota 0,00 metri sul livello del mare e sino alla sommità craterica, definendone di seguito la regolamentazione:

- a) **assoluto divieto di accesso ai visitatori/escursionisti a partire da quota 290 metri sul livello del mare del sentiero di accesso e sino all'area sommitale del cratere ed interdizione, nel versante di Ginostra, dal sentiero di punta Corvo fino alla sommità del cratere**
- b) **tale divieto rimarrà in vigore sino a nuove disposizioni Sindacali;**
- c) **in deroga al divieto di cui alla lettera a), possono accedere alle quote sommitali del vulcano, esclusivamente per finalità di protezione civile, soccorso e controllo del territorio:**
 - **il personale tecnico-scientifico dell'Università di Firenze (UNIFI) e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per le attività di controllo, monitoraggio e sorveglianza;**
 - **il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (DPC);**
 - **il personale della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della protezione civile (DRPC Sicilia);**
 - **le forze dell'ordine.**

In ogni caso tutto il personale che usufruisce della superiore deroga, dovrà comunicare al COA il numero delle unità e l'orario di conclusione della permanenza nell'area interdetta.

Inoltre, laddove ne ricorrano i presupposti e previa autorizzazione del Sindaco, la deroga può applicarsi alle guide autorizzate, al personale CNSAS/SAS, al personale della protezione civile comunale, ai volontari di protezione civile.

AVVERTE

- che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00;
- che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo alla segnalazione dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione siciliana con l'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al "Tribunale amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania" o al "Presidente della Regione Siciliana" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti n. 97 del 02/09/2019 e n. 98 del 04/09/2019;
- La trasmissione della presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al Dipartimento di Protezione Civile Regionale, all'Ufficio Territoriale di Governo di Messina, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio di Protezione Civile Comunale ed alle Compagnie di Navigazione;

Il presente provvedimento, avrà immediata esecutività e sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line , per la sua massima diffusione e conoscenza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.



IL SINDACO
(Marco Giorgianni)